



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE

**TRIBUNALE FEDERALE
FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO**

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Alessio Tuccini, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0044/Fipm/2020

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso inviato via PEC in data 27.11.2020, la ASD Sabinavis ha chiesto il riconoscimento del diritto di voto al proprio tecnico Alessio Neri, in quanto il medesimo avrebbe notificato alla FIPM la sua collaborazione con la ricorrente società prima della pubblicazione della Delibera di convocazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva, collaborazione che la Federazione non avrebbe, tuttavia, "immediatamente" reso effettiva.

Motivi della decisione

La Delibera di convocazione dell'assemblea è stata pubblicata sul sito internet federale il 23.11.2020, e non il 19.11.2020, come dedotto nel ricorso.

Peraltro, la ricorrente non produce alcuna prova della data della notifica della collaborazione del tecnico, né del fatto che tale collaborazione non sarebbe stata resa effettiva, e ciò sarebbe sufficiente al rigetto del ricorso per difetto di prova.

Peraltro, e soprattutto, dalla tabella voti allegata alla Delibera federale risulta che alla Società ricorrente sia stato già attribuito il diritto di voto di base – quota tecnici, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 14, comma 4 e 18, comma 6-a dello Statuto in misura di 1/10 proprio al rappresentante dei tecnici dell'affiliata.

Pertanto, difetta nella specie l'interesse al ricorso.

P.Q.M.



**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TRIBUNALE FEDERALE**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel proc. n. 0044/2020/Fipm respinge il ricorso proposto dalla ASD Sabinavis.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i consequenziali adempimenti.

PRESIDENTE Alessio Tuccini

COMPONENTE Scilla Malagoli

COMPONENTE Federico Freni